

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 5 MAGGIO 2014

(proposta dalla G.C. 25 marzo 2014)

Sessione Ordinaria

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente FERRARIS Giovanni Maria, i Consiglieri:

ALTAMURA Alessandro	CURTO Michele	MUZZARELLI Marco
ALUNNO Guido Maria	D'AMICO Angelo	NOMIS Fosca
AMBROGIO Paola	DELL'UTRI Michele	ONOFRI Laura
APPENDINO Chiara	GENISIO Domenica	PAOLINO Michele
ARALDI Andrea	GRECO LUCCHINA Paolo	PORCINO Giovanni
BERTHIER Ferdinando	GRIMALDI Marco	RICCA Fabrizio
BERTOLA Vittorio	LA GANGA Giuseppe	SBRIGLIO Giuseppe
CARBONERO Roberto	LEVI Marta	SCANDEREBECH Federica
CARRETTA Domenico	LEVI-MONTALCINI Piera	TROIANO Dario
CASSIANI Luca	LIARDO Enzo	TRONZANO Andrea
CENTILLO Maria Lucia	LOSPINUSO Rocco	VENTURA Giovanni
CERVETTI Barbara Ingrid	MARRONE Maurizio	VIALE Silvio
CUNTRO' Gioacchino		

In totale, con il Presidente, n. 38 presenti, nonché gli Assessori: BRACCIALARGHE Maurizio - CURTI Ilda - LAVOLTA Enzo - MANGONE Domenico - PASSONI Gianguido - PELLERINO Mariagrazia - TEDESCO Giuliana - TISI Elide.

Risultano assenti, oltre al Sindaco FASSINO Piero, i Consiglieri: COPPOLA Michele - MAGLIANO Silvio.

Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO dr. Mauro.

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: SOCIETÀ SMAT S.P.A.. MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE E DELLA CONVENZIONE TRA I SOCI SMAT EX ARTICOLO 30 T.U.EE.LL. - APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore Tedesco, comprensiva degli emendamenti approvati nella seduta del 29 aprile 2014.

Ad oggi, il Comune di Torino partecipa direttamente (59,69739%) ed indirettamente (5,61558%) - tramite la sua controllata "FCT Holding S.r.l." a Socio Unico - nella società "Società Metropolitana Acque Torino S.p.A." (siglabile "SMA Torino S.p.A." o "SMAT S.p.A."), con sede in Torino, corso XI Febbraio n. 14, capitale sociale (interamente sottoscritto e versato) di Euro 345.533.761,65, diviso in 5.352.963 azioni del valore nominale di Euro 64,55 cadauna.

Detta società è una società di capitali, interamente pubblica, partecipata da enti locali o loro forme associative ed ha come oggetto "l'esercizio delle attività che concorrono a formare il servizio idrico integrato come definito dall'articolo 4 lett. f) Legge 5.1.1994 n. 36."

Ad oggi, la compagine societaria di SMAT è la seguente:

AZIONISTI	N. AZIONI	%
Città di Torino (*)	3.195.579	59,69739
FCT HOLDING S.r.l.	300.600	5,61558
Totale Città di Torino	3.496.179	65,31297
C.I.D.I.U. S.p.A.	585.047	10,92940
Patrimonio Città Settimo Torinese S.r.l.	118.988	2,22284
Provincia di Torino	1.097	0,02049
Azioni proprie	242.575	4,53160
n. 287 Altri Comuni soci (ATO 3 - Torinese)	909.026	16,98175
Totale	5.352.963	100,00

In data 9 luglio 2012 il Consiglio Comunale approvava la mozione n. 66/2012 del 26 gennaio 2012 (mecc. 2012 00426/002) avente per oggetto: "L'acqua è un bene comune. SMAT non verrà privatizzata", che in particolare, impegnava il Sindaco e la Giunta a:

- rispettare la deliberazione del Consiglio Comunale dando "seguito all'esito del Referendum completando il percorso di concentrazione delle quote SMAT direttamente in capo alla Città di Torino avviando con l'Autorità d'Ambito e la Provincia di Torino un Tavolo di lavoro sul futuro assetto del servizio idrico integrato fermo restando la totale proprietà e gestione interamente pubblica delle risorse idriche sul nostro territorio" al fine di evitare qualsiasi tentativo di privatizzazione o liberalizzazione rispettando lo Statuto della Città che già prevede che "la gestione del servizio idrico integrato sia operata senza scopo di lucro";
- attivarsi presso l'Autorità d'Ambito ed il Consiglio di Amministrazione di SMAT per eliminare la voce "remunerazione del capitale investito" in attuazione della lettera del secondo quesito referendario del 12 e 13 giugno 2011.

Sulla base di tale presupposto in data 4 marzo 2013 il Consiglio Comunale della Città di Torino, su proposta di iniziativa popolare, approvava la deliberazione avente ad oggetto "TRASFORMAZIONE DI SMAT S.P.A. IN AZIENDA SPECIALE CONSORTILE" (mecc. 2012 06418/002) e precisamente:

- "1) l'avvio della procedura per la trasformazione di SMAT S.p.A. in Azienda speciale consortile di diritto pubblico a norma degli articoli 31 e 114 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., finalizzata esclusivamente alla produzione, erogazione e gestione del Servizio idrico integrato nel territorio degli enti locali consorziati, previa una attenta analisi costi-benefici in termini patrimoniali, giuridici, fiscali ed economici da svolgere entro 90 giorni dalla data di approvazione della presente deliberazione previa verifica di sostenibilità del piano d'ambito dell'ATO e dei piani di investimento adottati dall'Azienda; previa verifica della disponibilità dei Comuni soci di SMAT S.p.A. con popolazione inferiore ai mille abitanti ad aderire all'azienda speciale consortile al fine di salvaguardare dalla frammentazione il Sistema Idrico Integrato dell'Ambito;
- 2) qualora la verifica di cui al punto 1) sia positiva, di dar mandato alla Giunta di predisporre e sottoporre al Consiglio, per l'approvazione entro giorni 120 dall'esecutività della presente deliberazione, uno Statuto della Azienda da presentare alla convocanda assemblea di SMAT S.p.A., Statuto che dovrà essere redatto nel rispetto dei seguenti principi:
- a) l'Azienda dovrà, in via esclusiva, operare nell'ambito della produzione, erogazione e gestione del Servizio idrico integrato nel territorio degli enti locali consorziati;
 - b) l'Azienda non potrà perseguire fini di lucro anche in via indiretta;
 - c) l'Azienda dovrà garantire la effettiva partecipazione della popolazione residente nel territorio degli enti locali consorziati alle scelte qualificanti relative alla produzione, erogazione e gestione del Servizio idrico integrato;
 - d) l'Azienda dovrà garantire la continuità dei rapporti di lavoro in vigore e la partecipazione dei lavoratori/lavoratrici alle scelte qualificanti relative alla organizzazione del lavoro;
- 3) di dar mandato al Sindaco di promuovere l'adesione degli Enti locali soci di SMAT S.p.A. a quanto deliberato;
- 4) di dar mandato agli Uffici comunali di assumere tutti gli atti e di eseguire tutti gli adempimenti amministrativi conseguenti al presente deliberato."

Rispetto alla originaria proposta di iniziativa popolare, il Servizio Controllo Partecipate della Città di Torino rendeva il seguente "parere sfavorevole":

" In merito al PUNTO 1 del dispositivo il Settore Gestione Societaria rende parere sfavorevole, in quanto la trasformazione della società SMAT S.p.A. in Azienda speciale consortile di diritto pubblico a norma degli articoli 31 e 114 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. comporta la violazione dell'articolo 9 comma 6 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 e s.m.i..

Infatti, mentre è possibile la trasformazione diretta di una Azienda Speciale in una S.p.A. per atto unilaterale, ai sensi dell'articoli 17 commi 51 e seguenti della Legge 127/1997 e s.m.i, dal momento che la deliberazione di trasformazione teneva luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente, ferma l'applicazione delle disposizioni degli articoli 2330, commi terzo e quarto, e 2330-bis del Codice Civile, viceversa nessuna norma prevede la trasformazione diretta di una S.p.A. in Azienda Speciale non vi è una

specifica previsione normativa dettata dal Codice Civile.

Nell'eseguire tale operazione si rende, pertanto, necessario procedere attraverso due atti: 1) la liquidazione della Società per azioni che comporta l'estinzione del soggetto giuridico; 2) la costituzione ex novo di un'Azienda Speciale.

Ciò si pone in contrasto con il D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni in Legge 7 agosto 2012 n. 135, all'articolo 9 comma 6 prescrive che "È fatto divieto agli enti locali di istituire enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, che esercitino una o più funzioni fondamentali e funzioni amministrative loro conferite ai sensi dell'articolo 118, della Costituzione".

Pertanto, la costituzione dell'Azienda speciale consortile di diritto pubblico risulta in contrasto con il divieto di "istituire enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica".

Peraltro, per completezza si evidenzia che l'attuale quadro normativo in relazione all'affidamento del servizio idrico integrato, tenuto conto delle abrogazioni normative succedutesi medio tempore, comporta la piena applicabilità della disciplina comunitaria relativa alle regole concorrenziali minime in tema di gara ad evidenza pubblica prevista dall'articolo 106 comma 2 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE); la piena applicabilità della normativa nazionale di settore, costituita dai commi attualmente vigenti dell'articolo 113 T.U.EE.LL. e dagli articoli relativi del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152; e l'applicabilità della normativa regionale vigente in materia (Legge Regionale Piemonte 24 maggio 2012, n. 7 "Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani").

In particolare, in relazione alla forma di gestione del Servizio Idrico Integrato, è necessario precisare che la normativa vigente continua a far riferimento a norme abrogate medio tempore: infatti l'articolo 150 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 dispone che l'Autorità d'ambito deliberi la forma di gestione tra quelle di cui all'articolo 113, comma 5, D.Lgs. n. 267/2000, ed aggiudichi la gestione mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie, in conformità ai criteri di cui all'articolo 113, comma 7, D.Lgs. n. 267/2000 oppure affidi a società partecipate, secondo la previsione del comma 5, dell'articolo 113 D.Lgs. n. 267/2000.

Il confronto con il Comune di Napoli che ha deliberato in Giunta la proposta di trasformazione di ARIN S.p.A. in Azienda "ABC Napoli" (deliberazione Giunta Comunale n. 942 del 23 settembre 2011) e successivamente con deliberazione approvata, con emendamenti, dal Consiglio Comunale in data 26 ottobre 2011 (deliberazione n. 32), non è pertinente in quanto l'operazione di ABC Napoli è stata deliberata prima dell'entrata in vigore del divieto di cui all'articolo 9, comma 6 del D.L. 95/2012.

In merito al PUNTO 2 del dispositivo il Settore Gestione Societaria rende parere sfavorevole, per i motivi indicati al punto 1.

In merito al PUNTO 3 del dispositivo il Settore Gestione Societaria rende parere sfavorevole, per i motivi indicati al punto 1.

In merito al PUNTO 4 del dispositivo il Settore Gestione Societaria rende parere

sfavorevole, per i motivi indicati al punto 1."

Pertanto, il parere tecnico veniva reso sfavorevole relativamente alla questione pregiudiziale sulla possibile trasformazione della società "SMAT" da "società per azioni" in "azienda speciale consortile" senza entrare nel merito sulla modalità di attuazione.

Nel corso delle varie Commissioni Consiliari necessarie per approfondire i temi della deliberazione veniva valutata la situazione sotto diversi profili.

Da una parte, si approfondiva la tassatività ed esaustività dei casi previsti dell'articolo 2500-septies Codice Civile sulla base della Legge 3 ottobre 2001, n. 366 "Delega al Governo per la riforma del diritto societario"; della Relazione Illustrativa alla Legge Delega in materia di Riforma del Diritto Societario; della Giurisprudenza locale che si è pronunciata proprio sulla trasformazione eterogenea ritenendo che l'elenco di cui all'articolo 2500-septies Codice Civile sia tassativo e non meramente esemplificativo (TAR Piemonte, Sez. I n. 781/2012 del 29 giugno 2012, come la Corte d'Appello di Torino del 14 luglio 2010) e dell'esistenza della norma di cui all'articolo 9 comma 6 del D.L. 95/2012; dall'altra parte, si teneva conto del caso ABC Napoli la cui trasformazione si concludeva positivamente alla data del 20 febbraio 2013 in mancanza di opposizione dei creditori all'operazione di trasformazione.

Considerati gli approfondimenti svolti durante lo svolgimento delle Commissioni Consiliari e visto il mandato ricevuto nella summenzionata deliberazione mecc. 2012 06418/002, con nota del 21 giugno 2013 Prot. 20433, a firma del Sindaco, veniva richiesto un Parere alla Corte dei Conti Sez. Regionale di Controllo del Piemonte in merito ai seguenti quesiti:

- "1) se possa realizzarsi nel caso di specie, in mancanza di apposita normativa, la trasformazione eterogenea della società SMAT S.p.A. in Azienda Speciale Consortile;
- 2) in caso di risposta negativa al quesito 1), se la procedura in due fasi rispettivamente di estinzione/messa in liquidazione della Società per Azioni e di nuova costituzione dell'Azienda speciale consortile incorra nel divieto per gli enti locali di cui all'articolo 9, comma 6 del D.L. n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012 (c.d. spending review)".

In data 23 ottobre 2013, la Sez. Regionale di Controllo per il Piemonte con deliberazione n. 365/2013/SRCPIE/QMIG depositata il 30 ottobre 2013 "sospende la pronuncia e sottopone al Presidente della Corte dei Conti la valutazione dell'opportunità di deferire alla Sezione delle Autonomie ovvero alle Sezioni Riunite le questioni evidenziate.

Con riferimento al quesito n. 1), la Sezione remittente, con deliberazione n. 365/2013/SRCPIE/QMIG, pur rappresentando la presenza di orientamenti dottrinari e di una prassi favorevoli all'iniziativa prospettata dalla Città di Torino, ha espresso perplessità sulla coerenza dell'operazione di trasformazione eterogenea, alla luce dell'articolo 35, comma 8, Legge 28 dicembre 2001, n. 448, che impone agli enti locali di trasformare le aziende speciali ed i consorzi che gestiscono i servizi di rilevanza economica in società di capitali.

L'interpretazione, a contrariis, della predetta disposizione, da cui sembrerebbe desumersi il divieto di trasformazione delle società di capitali in aziende speciali, è stata dettata dalla preoccupazione di arginare fenomeni elusivi. Inoltre, la perdurante vigenza della richiamata

disposizione, sarebbe da ricondurre a "una riduzione o soppressione delle strutture intermedie tra ente e collettività amministrata a scopo deflattivo della spesa connessa a tali strutture, spesso ingente e fuori controllo", tra cui devono essere annoverate anche le aziende speciali, enti strumentali dell'ente locale, dotate di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale. Ad avviso della sezione piemontese, "La sostituzione di tali aziende con le società di capitali, nel settore dei servizi pubblici a rilevanza economica, presenta poi, evidentemente, il vantaggio di una regolamentazione, anche sotto il profilo del sistema contabile applicato, più articolata e trasparente", oltre a essere coerente con l'evoluzione dell'ordinamento in materia di servizi pubblici locali, anche con specifico riferimento al servizio idrico integrato.

Anche con riferimento al quesito n. 2), la Sezione regionale ha espresso una valutazione non favorevole circa la possibilità di realizzare l'operazione prospettata mediante scomposizione in fasi, ritenendo che tale evenienza, oltre a contrastare con l'obiettivo della soppressione e, in ogni caso, della riduzione degli oneri finanziari connessi agli organismi partecipati (articolo 9, comma 1, D.L. n. 95/2012), nonché con il divieto di istituzione di tali enti (articolo 9, comma 6, D.L. n. 95/2012), "si presenta come elusiva degli stessi obblighi sopra ricordati".

Di conseguenza, la Sezione remittente, ha sospeso la pronuncia e trasmesso gli atti al Presidente della Corte dei Conti per "la valutazione dell'opportunità di deferire alla Sezione delle Autonomie ovvero alle Sezioni Riunite, ai sensi dell'articolo 6 comma 4 del D.L. 10 ottobre 2012 n. 174, le questioni sopra evidenziate e, in particolare, circa la vigenza nell'ordinamento dell'obbligo per gli enti locali di trasformazione delle aziende speciali esercenti i servizi pubblici di cui al comma 1 dell'articolo 113 T.U.EE.LL. in società di capitali, sancito dall'articolo 35, comma 8 della Legge n. 448/2001, con la conseguente preclusione alla inversa trasformazione in aziende speciali delle società di capitali che gestiscono servizi pubblici locali di rilevanza economica, quali il servizio idrico integrato".

Medio tempore, l'articolo 1 comma 581 della Legge di Stabilità ha abrogato - con effetto dal 1 gennaio 2014 - l'articolo 9, comma 6 del D.L. 95/2012 convertito nella Legge n. 135/2012.

Nell'adunanza del 15 gennaio 2014, la Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 2, pubblicata in data 21 gennaio 2014, sulla questione di massima posta dalla Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte con deliberazione n. 365/2013/SRCPIE/QMIG, enuncia i seguenti principi di diritto:

- "a) l'operazione di trasformazione eterogenea di una società di capitali che gestisce un servizio pubblico a rilevanza economica (nella specie, il servizio idrico) in azienda speciale consortile, è compatibile sia con le norme civilistiche, trattandosi di organismi entrambi dotati di patrimonio separato, a garanzia dei terzi e dei creditori, e sia con le disposizioni pubblicistiche, intese a ricondurre tali organismi ad un regime uniforme quanto al rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
- b) a seguito dell'intervenuta abrogazione dell'articolo 9, comma 6, D.L. n. 95/2012, è consentita la liquidazione di una società di capitali e la costituzione ex novo di un'azienda speciale consortile.

In tale contesto, resta impregiudicata, alla luce degli enunciati principi di diritto, ogni valutazione da parte degli enti di autonomia, nella specie la Città di Torino, in merito all'adozione della soluzione più idonea nel caso concreto.

Dispone, a cura dell'Ufficio di Supporto, la trasmissione degli atti alla Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte, che renderà il parere richiesto tenendo conto dei suindicati principi di diritto, ai quali si conformeranno tutte le Sezioni regionali di controllo, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, D.L. n. 174/2012".

Si prende altresì atto del parere n. 21 del 31 gennaio 2014 della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Regione Piemonte, secondo i principi di diritto espressi dalla Sez. Autonomie sopra indicate.

Per quanto attiene le richieste ed ulteriori verifiche di merito è stato fatto innanzitutto un approfondimento con le Banche che attualmente finanziano SMAT per circa 280 milioni di Euro. BEI, la Banca Europea per gli Investimenti ha rilevato le seguenti criticità riguarda alla trasformazione di SMAT: innanzitutto che l'operazione potrebbe configurare un potenziale evento di risoluzione dei contratti e che è necessaria un'approfondita analisi da parte della Banca la quale evidenzia possibili costi legali con spese a carico di SMAT. In ogni caso il mantenimento dei rapporti di finanziamento sarebbe subordinato principalmente a:

- continuazione del rapporto "in house", che coinvolge anche l'ATO3, a rischio in caso di recesso dei Comuni soci tale da pregiudicare la validità dell'affidamento in house;
- non peggioramento dell'operatività di SMAT a seguito delle necessarie approvazioni di documenti in quasi 300 Consigli Comunali;
- effetti sulla Governance a causa della possibile diminuzione della partecipazione del Comune di Torino;
- effetti sulla validità delle garanzie bancarie: sarà infatti richiesta l'approvazione da parte delle Banche garanti dei finanziamenti BEI.

A proposito di quest'ultimo punto infatti i Comuni soci dovranno necessariamente prendere atto della diversa responsabilità che comporta la partecipazione ad un'Azienda Speciale anche sulla base delle recenti novità normative contenute nella Legge di Stabilità (Legge 147/2013); la responsabilità degli atti aziendali, tra i quali le garanzie per i finanziamenti in essere e futuri, non è più circoscritta quasi interamente all'ambito societario ma viene condivisa con solidarietà da tutti i soci.

Dal punto di vista fiscale il Comune di Torino rimane in attesa di una risposta da parte dell'Agenzia delle Entrate alla quale è stato inoltrato apposito quesito.

Anche dal punto di vista previdenziale parrebbero possibili alcune penalizzazioni a carico di alcuni dipendenti che dovrebbero sostenere una spesa, anche rilevante, per la ricongiunzione dei propri contributi previdenziali; infatti in SMAT circa 250 dipendenti versano attualmente i contributi a Inps.

A seguito anche di più approfondite verifiche, risultano invece più preoccupanti alcuni aspetti gestionali riferibili ad un'Azienda Speciale, tra questi:

- la mancanza di un'assemblea dei soci per l'approvazione dei principali atti quali ad esempio i Bilanci Preventivi e Consuntivi che dovrebbero invece essere sottoposti all'esame di tutti i Consigli Comunali (circa 300 Comuni);
- le spese che sarebbe necessario sostenere per l'operazione, spese che potrebbero rivelarsi abbastanza ingenti (tra questi: le spese legali già ventilate da BEI, le spese per una adeguata due diligence sulla società, come sottolineato dalla Corte dei Conti, le spese notarili per la costituzione della nuova Azienda e per la liquidazione della vecchia, le spese per la volturazione dei beni mobili ed immobili ...);
- la non remuneratività del Consiglio di Amministrazione che, se da un lato provoca indubbiamente un risparmio, dall'altro induce a dubitare che si possano individuare dei consiglieri cui affidare delle deleghe per una realtà aziendale così importante;
- l'attuale presenza fra i soci SMAT di 3 società di capitale, fra cui FCT S.r.l., che non potrebbero far parte di un'Azienda Speciale e dovrebbero quindi retrocedere le azioni ai propri Comuni di riferimento; ciò potrebbe provocare problemi di natura finanziaria quantomeno al Comune di Torino che dovrebbe addossarsi anche l'indebitamento sottostante le azioni SMAT detenute da FCT o, al contrario, problemi finanziari alla stessa FCT, mentre l'attuale programmazione di riacquisto da parte del Comune di Torino delle azioni SMAT detenute da FCT Holding S.r.l. consente la progressiva uscita del socio privato con modalità sostenibili sotto il profilo contabile.

In sede di assemblea della società tenutasi in data 24 ottobre 2013 è stata intrapresa anche un'attività di verifica fra i soci che ha manifestato la volontà di intervenire sui temi delineati dalla deliberazione di iniziativa popolare già approvata e di correggerne l'impostazione, pur manifestando la condivisione dell'obiettivo del mantenimento in proprietà pubblica della società di gestione del ciclo integrato delle acque di tutto il bacino.

L'Assessore Ronco, in rappresentanza del Socio Provincia di Torino, illustrava agli altri soci presenti la deliberazione di indirizzo adottata dalla Provincia di Torino il 23 luglio 2013 avente per oggetto "Gestione del servizio idrico pubblico integrato a seguito dell'esito del referendum del 12 e 13 giugno 2011" con la quale si approvava che il recepimento dei principi referendari dovesse avvenire attraverso il consolidamento della partecipazione totalitaria pubblica in SMAT, mediante gli opportuni rafforzamenti delle regole statutarie all'interno della situazione societaria oggi vigente, nonché mediante l'approvazione di una specifica Convenzione che vincoli i soci di SMAT alla ripartizione degli utili generati destinandoli ad attività di tutela ambientale ed in massima parte a riserva dell'azienda a sostegno del proprio piano economico e finanziario.

In particolare, la deliberazione di indirizzo della Provincia di Torino al fine di consolidare la natura pubblica di SMAT, propone la modifica dello Statuto sociale consistente nell'aumento del quorum deliberativo in sede assembleare fino al 90%, nella destinazione a riserva della maggior parte del dividendo e nella valorizzazione del carattere pubblico dell'azionariato, in vista del rafforzamento della gestione dell'"in house providing", con la progressiva uscita dalla compagine societaria dei Soci diversi dai Comuni, nonché la modifica del quorum deliberativo

anche nel testo della Convenzione istitutiva fino al 60%.

Quindi la proposta della Provincia era volta a rafforzare ulteriormente la natura pubblica di SMAT intervenendo su alcuni aspetti della governance sociale e sulla destinazione degli utili.

Pertanto, l'Assemblea Ordinaria degli azionisti di SMAT del 24 ottobre 2013 deliberava:

- "a) di dare mandato al Consiglio di Amministrazione di provvedere a predisporre un testo con le modifiche allo Statuto ed alla Convenzione istitutiva:
- al fine di garantire il rafforzamento della partecipazione pubblica come previsto dall'articolo 9 dello Statuto sociale, modifica dell'articolo 17.2 dello Statuto sociale elevando il quorum deliberativo attuale dal 75% al 90% e modifica dell'articolo 11 della Convenzione istitutiva elevando dal 40% al 60% il quorum di "teste" necessarie;
 - articolo 28 dello Statuto sociale sulla destinazione del dividendo determinando una quota minima dell'80% a riserva della Società a copertura degli oneri derivanti dal Piano Economico Finanziario e del restante massimo 20% a favore dei Soci;
- b) di predisporre il testo dello Statuto sociale e della Convenzione istitutiva con le richiamate modifiche e di trasmetterlo a tutti i Soci affinché i rispettivi organi deliberanti possano adottare i provvedimenti necessari e, successivamente, provvedere alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria", prevedendone poi l'approvazione da parte dei rispettivi Consigli Comunali.

In esecuzione del mandato conferito dall'Assemblea dei soci, il Consiglio di Amministrazione di SMAT ha approvato le proposte di modificazione statutaria e con lettera del 4 dicembre 2013, prot. n. 81122, la società SMAT S.p.A. ha inviato al Direttore del Settore Partecipazioni Comunali della Città di Torino la documentazione in esecuzione della citata deliberazione assembleare del 24 ottobre 2013, ed in particolare, la proposta di modifica dell'articolo 17.2 dello Statuto sociale che recepisce in essa, sia l'incremento dal 75% al 90% del quorum necessario per le deliberazioni nell'assemblea aventi per oggetto modifiche dello Statuto sociale che incidano sulla composizione della compagine pubblica degli azionisti, sia l'incremento dal 40% al 60% del voto favorevole dei soci presenti in Assemblea.

Nella stessa sede il Consiglio di Amministrazione proponeva anche uno schema di Convenzione ex articolo 30 T.U.EE.LL., che prevede che l'utile prodotto da SMAT sia ripartito per una quota massima del 20% per la promozione di attività di tutela ambientale indirizzate alla salvaguardia della risorsa idrica e per una quota minima dell'80% a riserva dell'azienda a sostegno del Piano Economico Finanziario, secondo le indicazioni che saranno definite dall'Ente d'Ambito, in coerenza con le disposizioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas e comunque secondo le decisioni prese dall'Assemblea.

Al fine di rafforzare la natura pubblica di SMAT e l'in-house providing, nel recepimento dell'esito referendario, nel citato schema di Convenzione ex articolo 30 T.U.EE.LL. si prevede altresì la progressiva uscita dalla compagine azionaria dei Soci diversi dai Comuni, mediante trasferimento delle azioni da essi detenuti ai relativi Comuni o (previa approvazione

dell'Assemblea) acquisto di azioni proprie da parte di SMAT.

A tale ultimo riguardo, si ricorda che la società "SMAT S.p.A." era stata costituita in data 17 febbraio 2000 con atto a rogito Notaio Mazzola di Torino (Rep. n. 107290/26370), in esecuzione della deliberazione n. 167 del Consiglio Comunale in data 19 luglio 1999 (mecc. 9904149/64), per la gestione del servizio idrico integrato e che con lo stesso provvedimento deliberativo n. 167 si approvava la Convenzione ai sensi dell'abrogato articolo 24 della Legge 142/1990 (oggi articolo 30, T.U.EE.LL. n. 267/2000) tra il Comune di Torino ed altri Comuni dell'"Ambito Torinese" con la quale i Comuni si sono, tra l'altro, impegnati a costituire tra loro la SMA Torino S.p.A. per la gestione del servizio idrico integrato nell'"Ambito 3 - Torinese", che qui ora viene parzialmente modificata.

Inoltre anche alla luce di quanto manifestato dagli altri Comuni soci di SMAT in sede di Assemblea del 24 ottobre 2013 che hanno così votato:

- "- favorevoli numero 86 Soci su 93 aventi diritto per numero 4.754.496 azioni pari all'88,82% del capitale sociale;
- astenuti numero 5 Soci (Avigliana, Bruino, Nichelino, Rivalta e Vinovo) per numero 192.697 azioni;
- contrari numero 1 Socio (Busano) per numero 1 azione;
- non votanti numero 1 Socio (Rivarolo);"

pare non condiviso il percorso della trasformazione di SMAT in Azienda Speciale.

Pertanto alla luce delle verifiche tecnico-amministrative effettuate e di cui si è dato conto precedentemente, quantunque sia appurata la possibilità quantomeno di costituire una nuova Azienda Speciale in sostituzione dell'attuale Società per Azioni SMAT, e tenendo soprattutto conto degli svantaggi derivanti dall'utilizzo di un'Azienda Speciale, si ritiene di superare il progetto già approvato con la precedente deliberazione mecc. 2012 06418/002 e di puntare invece, d'accordo con la maggior parte degli altri soci, sul rafforzamento dell'attuale natura pubblica di SMAT S.p.A. intervenendo su alcuni aspetti della governance sociale e sulla destinazione degli utili.

Al riguardo, vista la deliberazione di indirizzo approvata dalla Provincia di Torino, visto il consenso manifestato dai Comuni soci nei confronti degli indirizzi proposti dalla Provincia di Torino e volti a recepire la volontà referendaria al fine di realizzare il consolidamento della partecipazione totalitaria pubblica in SMAT, mediante gli opportuni rafforzamenti delle regole statutarie all'interno della situazione societaria oggi vigente, nonché mediante l'approvazione di una specifica Convenzione che vincoli i soci di SMAT alla ripartizione degli utili generati ad attività di tutela ambientale ed in massima parte a riserva dell'azienda a sostegno del proprio Piano economico e finanziario e vista la nota prot. n. 81122 (sopra citata) portante le proposte di modifica allo Statuto sociale di SMAT ed alla Convenzione istitutiva, si ritiene di deliberare in merito alla:

- (i) approvazione della modifica dell'articolo 17 comma 2 del vigente Statuto sociale di SMAT S.p.A. al fine di rafforzare il mantenimento della partecipazione a totale capitale pubblico,

secondo il testo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale quale allegato 1;

- (ii) approvazione dello schema di Convenzione ex articolo 30 T.U.EE.LL. allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale quale allegato 2;
- (iii) autorizzazione al Sindaco, o ad un suo delegato, quale rappresentante legale del Socio Comune di Torino, a partecipare alla convocanda Assemblea straordinaria della Società "SMAT S.p.A.", con mandato ad approvare in detta sede la proposta di modificazione del vigente statuto sociale;
- (iv) autorizzazione ai sensi Capo I rubricato "Assemblea" degli "Indirizzi alla Holding" di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale del 23 aprile 2012 (mecc. 2012 00890/064), la Società "FCT Holding S.r.l.", quale socio della Società "SMAT S.p.A.", a partecipare alla convocanda Assemblea straordinaria della stessa, con mandato ad approvare in detta sede la proposta di modificazione del vigente Statuto sociale.

Si dà atto che il presente provvedimento non rientra nella disciplina di cui alla circolare 16298 del 19 dicembre 2012 in materia di valutazione impatto economico (V.I.E.) come risulta dall'allegato 3 (all. 3 - n.) al presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano, la modifica dell'articolo 17, comma 2, del vigente Statuto sociale di SMAT S.p.A. con sede in Torino (TO), corso XI Febbraio n. 14, nel tenore risultante dal testo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (all. 1 - n.);
- 2) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano, lo schema di Convenzione ex articolo 30 del T.U.EE.LL., nel tenore risultante dal testo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (all. 2 - n.);
- 3) di autorizzare il Sindaco, o suo delegato, quale rappresentante legale del Socio Comune di

Torino della società "SMAT S.p.A.", a partecipare alla convocanda Assemblea straordinaria della società per discutere e deliberare in ordine alla modifica del vigente articolo 17 comma 2 con facoltà di apportare eventuali modificazioni consequenziali non sostanziali;

- 4) di autorizzare, ai sensi Capo I rubricato "Assemblea" degli "Indirizzi alla Holding" di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale del 23 aprile 2012 (mecc. 2012 00890/064), la Società "FCT Holding S.r.l.", quale socio della Società "SMAT S.p.A.", a partecipare alla convocanda Assemblea straordinaria della società SMAT per discutere e deliberare in ordine alla modifica del vigente articolo 17 comma 2 con facoltà di apportare eventuali modificazioni consequenziali non sostanziali;
- 5) di autorizzare il Sindaco, o suo delegato, quale rappresentante legale del Socio Comune di Torino a firmare lo schema di Convenzione ex articolo 30 del T.U.EE.LL.;
- 6) di autorizzare sin d'ora la società "FCT Holding S.r.l.", quale socio della Società "SMAT S.p.A.", a dar corso a tutti gli adempimenti necessari ai fini della Convenzione di cui al precedente punto 5);
- 7) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L'ASSESSORE
ALLE SOCIETÀ PARTECIPATE,
POLITICHE PER LA SICUREZZA,
POLIZIA MUNICIPALE
E PROTEZIONE CIVILE
F.to Tedesco

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE DI STAFF
PARTECIPAZIONI COMUNALI
F.to Mora

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

per IL DIRETTORE FINANZIARIO
Il Dirigente Delegato
F.to Gaidano

Il Presidente pone in votazione il provvedimento comprensivo degli emendamenti approvati nella seduta del 29 aprile 2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

Ambrogio Paola, Greco Lucchina Paolo

Non partecipano alla votazione:

Berthier Ferdinando

PRESENTI 35

VOTANTI 25

ASTENUTI 10:

Altamura Alessandro, Carbonero Roberto, Centillo Maria Lucia, D'Amico Angelo, Levi-Montalcini Piera, Ricca Fabrizio, Scanderebecch Federica, Troiano Dario, Tronzano Andrea, Viale Silvio

FAVOREVOLI 19:

Alunno Guido Maria, Araldi Andrea, Carretta Domenico, Cassiani Luca, Cervetti Barbara Ingrid, Cuntrò Gioacchino, Dell'Utri Michele, il Presidente Ferraris Giovanni Maria, Genisio Domenica, La Ganga Giuseppe, il Vicepresidente Levi Marta, Lospinuso Rocco, Muzzarelli Marco, Nomis Fosca, Onofri Laura, Paolino Michele, Porcino Giovanni, Sbriglio Giuseppe, Ventura Giovanni

CONTRARI 6:

Appendino Chiara, Bertola Vittorio, Curto Michele, Grimaldi Marco, Liardo Enzo, Marrone Maurizio

Il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato.

Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

Ambrogio Paola, Berthier Ferdinando, Bertola Vittorio, Greco Lucchina Paolo

Non partecipano alla votazione:

Appendino Chiara, D'Amico Angelo, Liardo Enzo, Marrone Maurizio, Scanderebech Federica, Tronzano Andrea

PRESENTI 28

VOTANTI 26

ASTENUTI 2:

Carbonero Roberto, Ricca Fabrizio

FAVOREVOLI 26:

Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Araldi Andrea, Carretta Domenico, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Cervetti Barbara Ingrid, Cuntrò Gioacchino, Curto Michele, Dell'Utri Michele, il Presidente Ferraris Giovanni Maria, Genisio Domenica, Grimaldi Marco, La Ganga Giuseppe, il Vicepresidente Levi Marta, Levi-Montalcini Piera, Lospinuso Rocco, Muzzarelli Marco, Nomis Fosca, Onofri Laura, Paolino Michele, Porcino Giovanni, Sbriglio Giuseppe, Troiano Dario, Ventura Giovanni, Viale Silvio

Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

Sono allegati al presente provvedimento i seguenti:

allegato 1 - allegato 2 - allegato 3.

In originale firmato:

IL SEGRETARIO

Penasso

IL PRESIDENTE

Ferraris
